



UNIONE COMUNI COLLI BERICI – VAL LIONA
Provincia di Vicenza

Piazza del Municipio, 1- 36040 San Germano dei Berici
TEL. 0444/868037 – FAX. 0444/868159

**REGOLAMENTO
PER L'INTEGRAZIONE DELLE
RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI
IN STRUTTURE**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Approvato con delibera consiliare n. 04 del 16/03/2015

INDICE

Art. 1	Finalità	pag.	1
Art. 2	Principi e definizioni	pag.	1
Art. 3	Destinatari del contributo	pag.	1
Art. 4	Soggetti tenuti al pagamento delle spese	pag.	1
Art. 5	Modalità contributive dei soggetti tenuti	pag.	1
Art. 6	Richiesta contributo	pag.	2
Art. 7	Determinazione del contributo	pag.	2
Art. 8	Procedimento di richiesta del contributo	pag.	2
Art. 9	Forma di erogazione del contributo	pag.	3
Art. 10	Erogazione del contributo dietro donazione di immobili	pag.	3
Art. 11	Recuperi e rivalse	pag.	3
Art. 12	Norma finale	pag.	3

- b) Indicazione della struttura di ricovero e della retta giornaliera assegnata
 - c) Dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare
 - d) Certificazione del servizio socio sanitario attestante la necessità di procedere al ricovero per impossibilità di permanenza presso il domicilio
 - e) l'Attestazione ISE - ISEE vigente di cui al Decreto Legislativo n. 109/1998 relativa ai redditi del nucleo familiare del richiedente
 - f) Documentazione attestante il reddito lordo e netto percepiti
 - g) Documentazione attestante gli eventuali ulteriori emolumenti percepiti
 - h) Dichiarazione sostitutiva relativa ai beni mobili posseduti
 - i) l'Attestazione ISE - ISEE vigente di cui al Decreto Legislativo n. 109/1998 relativa ai redditi dei soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 Codice civile
3. Per ogni nuovo esercizio finanziario dovrà essere presentata la documentazione di cui alle lettere e), f), g) ed h) del presente articolo.
4. La mancata presentazione della documentazione comporta per il primo anno l'irricevibilità della domanda e per gli esercizi successivi decadenza dal contributo.
5. Le dichiarazioni false o reticenti autorizzano l'amministrazione a disporre, impregiudicata ogni altra azione civile penale ed amministrativa, l'immediata sospensione cautelare del contributo.

Art. 9 Forma di erogazione del contributo

1. Il contributo annuale è erogato direttamente alla Struttura presso la quale l'anziano o adulto con disabilità risulta ospitato, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamenti.
2. Non sono ammesse forme diverse di erogazione. In particolare non è ammessa l'erogazione a favore del richiedente o dei familiari o delegati di questo.

Art. 10 Erogazione del contributo dietro donazione di immobili

1. Il richiedente e l'amministrazione possono concordare di porre a carico dell'Ente l'importo dell'intera integrazione della retta dietro donazione di beni mobili di valore o immobili.

Art.11 Recupero e rivalse

1. L'Amministrazione, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:
 - di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc)
 - di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

Art. 12 Norma finale

1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 8 del presente regolamento L'Amministrazione ha in ogni tempo facoltà di disporre ulteriori controlli a mezzo dei Servizi Sociali, della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, ecc., riguardanti la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.
2. L'Amministrazione potrà rifiutare o sospendere il contributo qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente comunque disponga di mezzi sufficienti a sostenere la retta di ricovero.
3. Il presente regolamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento consiliare di approvazione nei siti comunali degli enti aderenti all'Unione Comuni "Colli Berici-Val Lione" ed estende la sua applicazione nell'ambito dei rispettivi territori comunali secondo lo statuto unionale.

Art. 1 Finalità

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea (RSA) o stabile (Casa protetta), di persone anziane e persone con disabilità, entrambi in situazione di totale non autosufficienza, e che non sono più in grado di condurre una vita autonoma e le cui esigenze socio-sanitarie non possono essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari e si trovano pertanto nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere ai specifici bisogni.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di inserimento in strutture socio-sanitarie residenziali ed in particolare le modalità di richiesta di contribuzione al costo delle rette di ricovero da parte dei beneficiari dell'intervento nonché l'integrazione da parte dell'Ente al pagamento della retta stessa, ove la competenza all'intervento ed il relativo onere non sia di spettanza di altri enti.
3. L'individuazione della struttura in cui effettuare l'inserimento avviene su scelta del richiedente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla ASL competente, tenendo conto della disponibilità del posto della struttura scelta e della retta giornaliera minima offerta in relazione alle cure e servizi necessari.

Art. 2 Principi e definizioni

1. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi generali:
 - a) equità sociale e tutela dei soggetti deboli
 - b) salvaguardia dei diritti della popolazione anziana e con disabilità residente sul territorio
 - c) sostegno alla domiciliarità dell'assistenza e ricorso al ricovero quale estrema soluzione praticabile
 - d) rispetto dei principi di programmazione finanziaria e pareggio di bilancio

Art. 3 Destinatari del contributo

1. Destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale da parte dell'Ente sono i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della richiesta e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende ASL (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento)
 - b) oppure persone con disabilità con riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92
 - c) con regolare autorizzazione rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASL in quanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere a specifici bisogni di integrazione socio-sanitaria incompatibili con la permanenza presso il proprio domicilio
 - d) in situazione di disagio economico e per tale motivo non sono in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in struttura protetta o RSA

Art. 4 Soggetti tenuti al pagamento delle spese

1. Alla copertura della spesa per la retta è chiamato a provvedere in primo luogo il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie, di cui a qualsivoglia titolo abbia la disponibilità, nonché i soggetti civilmente obbligati di cui al tredicesimo titolo del libro primo del codice civile (articolo 433 e seguenti).

Art. 5 Modalità contributive dei soggetti tenuti

1. L'anziano o adulto con disabilità provvede al proprio ricovero destinando a ciò tutte le risorse immediatamente disponibili (redditi da pensione di vecchiaia, di reversibilità, di guerra, di invalidità, rendite Inail, assegni di accompagnamento, depositi bancari, titoli, rendite da immobili) salvo una quota mensile che deve essere riservata alle spese personali.
2. L'assistito, o per suo conto i famigliari o l'assistente sociale sono tenuti, qualora non siano già in godimento, ad avanzare agli uffici competenti, richiesta di riconoscimento di Invalidità civile con assegno di accompagnamento.

3. In caso di insufficienza mediante l'utilizzo delle risorse individuate al comma 1 e mediante la prevista integrazione da parte dei familiari tenuti agli alimenti, ex Artt. 433 c.c. e ss. deve essere previsto il recupero di risorse non immediatamente disponibili (vendita immobili, terreni, ecc)
4. I familiari tenuti al mantenimento (art. 433 e seguenti C.C.) concorrono alle spese di ricovero secondo l'ordine individuato dallo stesso art. 433 e fino a copertura integrale della quota giornaliera a carico dell'assistito.

Art. 6 Richiesta contributo

1. L'anziano o adulto con disabilità, o i familiari di cui sopra, possono presentare domanda di integrazione della retta nel caso in cui dimostrino di essere nell'impossibilità di provvedervi.
2. Le nuove domande di integrazione verranno esaminate, caso per caso, dall'Assistente Sociale del Servizio competente, che ne informerà la Giunta dell'Ente. L'Assistente Sociale si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli nei confronti dei patrimoni dell'anziano e dei familiari di cui all'articolo 433 c.c. e seguenti.
3. Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda oltre a quelli soggettivi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 del presente regolamento i seguenti elementi:
 - a) Valore dell'indicatore ISEE non superiore ad alla soglia economica stabilita dalla regione Veneto annualmente per la concessione del beneficio "Impegnativa di cura domiciliare (ICD)"
 - b) Non possedere beni immobili, anche in quota con altri soggetti, fatta eccezione per l'immobile destinato ad abitazione principale
 - c) Non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi cinque anni, a titolo gratuito o oneroso la proprietà o altri diritti reali o personali su propri beni immobili fatto salvo quanto previsto al comma successivo
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 lettera b) qualora il richiedente sia proprietario o comproprietario di unico bene immobile adibito ad abitazione principale l'ammissione al contributo è subordinata alla concessione in favore dell'Ente di ipoteca volontaria ai sensi dell'art. 2821 del C.C. adeguata al valore reale del bene.
5. L'Ente in ogni caso non potrà far valere l'ipoteca contro il richiedente ovvero il coniuge/convivente individuato al momento nel ricovero nella struttura fin tanto che l'immobile è adibito ad abitazione principale di questi.

Art. 7 Determinazione del contributo

1. L'importo del contributo è determinato dalla differenza tra la retta annuale applicata ed il reddito netto e degli altri emolumenti complessivi percepiti nell'anno a qualsiasi titolo, dal soggetto beneficiario richiedente, riconoscendo una riduzione mensile per le spese personali che viene annualmente determinata dalla Giunta dell'Ente.
2. Qualora non sia possibile accertare il reddito netto del ricoverando al momento della presentazione della domanda di ricovero si tiene conto della media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei cinque anni precedenti.
3. L'eventuale integrazione della retta da parte dell'Ente di residenza rimane a carico di quest'ultimo anche nel caso che la persona inserita in struttura ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel Comune nel quale insiste la struttura, così come previsto dall'art.45 c.2 del DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".
4. Nel caso in cui l'Ente abbia concesso l'integrazione alla retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro emolumento, la stessa persona dovrà restituire all'Ente la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all'importo della pensione percepita.
5. L'Ente, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati.

Art. 8 Procedimento di richiesta del contributo

1. La domanda deve essere presentata mediante compilazione di apposito modello all'ufficio protocollo dell'Ente.
2. La domanda deve recare i seguenti contenuti ed allegati:
 - a) Generalità complete del richiedente